

Capitolo 7

Osservazioni generali ed esigenze di riforma

Ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1988 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano) la Corte dei conti è chiamata a formulare, in sede di dichiarazione di regolarità del rendiconto, suggerimenti circa le opportune variazioni e riforme legislative.

Nel giudizio di questa Corte appare essenziale, ai fini del necessario coordinamento tra le funzioni di controllo interno (nell'ampia accezione fatta propria dalle Sezioni Riunite di questa Corte nel parere 1/2011/CONS) alle amministrazioni e quelle del controllo "esterno" dell'organo magistratuale, l'emanazione delle norme di attuazione dell'art. 79 dello Statuto di autonomia, che ha attribuito alle Province autonome di Trento e di Bolzano la vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento ad enti locali e strumentali, alle Aziende sanitarie, alle Università e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria, nonché l'esercizio sugli stessi enti del controllo successivo sulla gestione, con l'obbligo di dare notizia dei relativi esiti alle competenti Sezioni della Corte dei conti. In particolare, la comunicazione degli esiti alla Corte dovrebbe attenersi al riscontro della sana e corretta gestione economico-finanziaria degli enti, al mantenimento ed al perseguimento degli equilibri di gestione, al monitoraggio sul rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità interno.

Essenziale appare anche il pieno recepimento dei fondamentali principi introdotti dal decreto legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge n. 15/2009, che nel proporsi di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha posto l'obbligo per ogni Amministrazione di dotarsi di un organismo indipendente di valutazione della *performance* (in sostituzione del nucleo di valutazione o di altro similare organismo interno di controllo), chiamato ad esercitare primarie funzioni, con obblighi di comunicazione alla Corte dei conti, nell'ambito di una serie di norme di diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione.

In ordine alle disposizioni di cui all'art. 11, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 150/2009, che trovano diretta applicazione negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali, si richiama quanto affermato dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, secondo la quale: " *...il sistema attuale delinea una nozione di trasparenza che si muove su tre piani mobili tra loro collegati: una posizione soggettiva garantita al cittadino, un risultato che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a perseguire, uno strumento di gestione della res pubblica per garantire il "miglioramento continuo" nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico*"²¹³. In tale ottica, si attende il pieno adeguamento ai principi posti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 di riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (disposizioni che prevedono fra l'altro il divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti e al controllo strategico).

In merito all'applicazione dell'Accordo quadro interconfederale di riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, attuato con l'accordo interconfederale del 15 aprile 2009,

²¹³ Cfr. delibera n. 150/2010 (Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità). Vedasi inoltre la circolare n. 1/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

l'Amministrazione, con il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 19/2009 (legge finanziaria per il 2009) aveva esplicitato l'orientamento all'applicazione del protocollo del 30 aprile 2009 per quanto attiene alla definizione delle risorse da destinare al rinnovo contrattuale per il periodo 2010-2012. Si attendono le decisioni della Giunta provinciale in proposito, non essendo stato ancora stipulato alcun contratto collettivo riferito al nuovo modello contrattuale.

Si prende atto di quanto comunicato dall'Amministrazione provinciale circa la fase di ultimazione, in collaborazione con le strutture competenti in materia di gestione dei beni, dell'elaborazione della bozza di regolamento che fissa, recependo le indicazioni del sistema dei conti SEC'95, i criteri di valutazione delle attività e passività finanziarie, patrimoniali e demaniali, nonché i contenuti e le modalità di aggiornamento degli inventari; ma si torna (come già in occasione dei referti relativi alle precedenti gestioni) a sottolinearne l'urgenza, nell'ottica di una rappresentazione corretta e attendibile delle poste patrimoniali.

Si auspica la pronta adozione di un nuovo piano sanitario, in ottemperanza a quanto previsto dalla recente legge provinciale n. 16/2010 (che delegifica l'approvazione del Piano sanitario, definendo le modalità di elaborazione, da parte della Giunta provinciale, ed il successivo iter di approvazione), risalendo l'ultimo Piano sanitario provinciale al 1993.

Vanno sottolineati gli obblighi di trasparenza e di piena accessibilità dei dati riguardanti l'affidamento degli incarichi e consulenze esterne. In particolare, si evidenzia che sul sito della Provincia appaiono di non agevole consultabilità. Non sono, tra l'altro, pubblicati i dati relativi a diverse tipologie di incarichi (a titolo esemplificativo: per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione, nonché per il ricorso alle funzioni notarili, per la realizzazione delle opere pubbliche, per lo svolgimento di attività di comitati e organi collegiali comunque denominati, per la realizzazione di campagne pubblicitarie, di comunicazione integrata, convegni, allestimenti fieristici, mostre, produzioni audiovisivi, grafica, ecc.).

Va inoltre ricordato che la legge n. 244/2007 ha imposto due distinti obblighi di pubblicità sui siti web delle pubbliche amministrazioni.

Il primo (art. 3, comma 18 della predetta legge) prevede che i contratti relativi a rapporti di consulenza siano efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso; tale obbligo risulterebbe, pertanto, adempiuto dall'Ente con il rispetto delle modalità di pubblicazione previste nel citato art. 39-*undecies* della legge provinciale n. 23/1990.

Il secondo obbligo deriva dall'art. 3, comma 54 della predetta legge n. 244/2007, che impone all'amministrazione affidante di pubblicare in via successiva i provvedimenti di incarico a collaboratori esterni e incaricati di consulenza, corredati di indicazioni sui soggetti percettori, sulla ragione dell'incarico e sull'ammontare erogato. Quest'ultimo obbligo non sembrerebbe adempiuto con la modalità di pubblicazione adottata dall'Ente ai sensi della norma provinciale sopra citata.

Va ricordato che ogni evidente carenza informativa che abbia riflessi sulla trasparenza della gestione, pone a rischio il buon esito di qualsivoglia adozione di misure organizzative idonee all'analisi e alla valutazione dei costi e dei risultati dell'attività amministrativa.

Appare, pertanto, opportuno il suggerimento di una revisione dell'art. 39-*undecies* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 in senso conforme ai sopra citati principi.

Ai sensi di tale legge provinciale, inoltre, l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna da parte dell'Amministrazione provinciale avviene su base fiduciaria.

Parrebbe opportuno, in tal senso, un pieno recepimento normativo dei principi di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione e

dei principi di derivazione comunitaria di parità di trattamento, pubblicità e non discriminazione, che stabiliscono la necessità di procedure comparative per la valutazione dei *curricula* con criteri predeterminati, certi e trasparenti.

Sul ricorso all'affidamento "*in house*", la Corte torna a sottolineare che la Provincia autonoma, pur essendo titolare di competenza legislativa primaria in materia di «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione» ex art. 8 dello statuto speciale, dovrebbe disciplinare tale materia nel rispetto dei limiti posti dall'art. 4 dello stesso statuto, tra i quali è ricompresa l'osservanza del diritto internazionale e dei vincoli comunitari²¹⁴. Essenziale, quindi che la scelta in ordine a tale tipo di affidamento sia motivata in base ad un'analisi del mercato.

Va ribadito, in ogni caso, l'obbligo, in caso di contrasto tra la normativa nazionale o regionale e l'ordinamento comunitario, di dare la prevalenza al diritto comunitario, come di recente evidenziato anche nella dichiarazione n. 17 allegata al Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009.

²¹⁴ Come ribadito anche da Corte Cost. 23 dicembre 2008, n. 439.

ALLEGATO 1: Questionario compilato da Dipartimento Affari finanziari e Programmazione

[Trasmesso con nota prot. Servizio Bilancio e Ragioneria n. PAT/S015/2011/261330]

SEZIONE PRIMA: Domande preliminari

- 1) Il Servizio Bilancio e Ragioneria della Provincia autonoma di Trento ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sul rendiconto 2010 e suggerito misure correttive non adottate dall'Ente?

NO

- 2) In relazione alla disciplina del patto di stabilità interno:

A) Sono stati conseguiti gli obiettivi del patto di stabilità interno nel 2009?:

SI

B) Sono stati conseguiti gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2010? *(risposta da formulare in relazione alle risultanze del prospetto della Sezione seconda, punto 5)*

SI

~~C) Nel caso in cui non siano stati conseguiti gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2010, sono state avviate misure di riassorbimento degli scostamenti?~~

~~**SI — NO**~~

- 3) Il risultato della gestione di competenza e il risultato d'amministrazione, sono positivi? *(risposta da formulare in relazione alle risultanze dei prospetti di cui alla Sezione seconda, punti 1.1 e 1.4)*

A) Risultato di gestione

NO

B) Risultato di amministrazione

SI

C) Sono stati adottati nel 2010 provvedimenti ai sensi dell'art. 28 (assestamento del bilancio) della legge provinciale n. 7/1979 (Norme in materia di Bilancio e di contabilità generale)?

NO

~~D) I provvedimenti hanno salvaguardato gli equilibri generali del bilancio?~~

~~**SI — NO**~~

NOTA: l'articolo 15 della legge di contabilità provinciale LP 7/1979 prevede che nel bilancio annuale e nel corso della gestione sia raggiunto l'equilibrio di competenza (impegni + disavanzo di consuntivo = accertamenti + avanzo di consuntivo); l'eventuale risultato di gestione di competenza negativo, viene ampiamente coperto dall'avanzo di amministrazione (vedi punto 1.4). L'avanzo di amministrazione concorre infatti alla formazione del volume delle risorse del bilancio di previsione, garantendo appunto l'equilibrio di cui all'art. 15, anche se durante l'esercizio non viene accertato.

A tal proposito si segnala che il disavanzo di gestione nell'anno 2010 è comunque calato rispetto al disavanzo registrato nell'anno 2009, grazie ad una aumentata capacità di accertamento delle entrate rispetto al 2009, in parte però mitigata dal raggiungimento, nel 2010, di un livello di impegno (il 98,2%, percentuale più alta negli ultimi 5 anni) particolarmente elevato, dovuto principalmente al trasferimento da parte dello Stato alla Provincia di nuove competenze per circa 100 milioni di euro.

4) I documenti che compongono il rendiconto sono completi di atti propedeutici e allegati obbligatori?

SI

~~In caso di risposta negativa, indicare i documenti mancanti:~~ _____

In particolare:

A) Il conto del Tesoriere coincide con le risultanze delle scritture contabili della Provincia autonoma di Trento? *(risposta da formulare in relazione alle risultanze del prospetto della Sezione seconda, punto 1.5)*

SI

~~In caso di risposta negativa, esporre le motivazioni~~ _____

5) E' stato effettuato il riaccertamento dei residui attivi, verificando le ragioni del loro mantenimento ed, in particolare, l'esistenza del titolo giuridico di credito? *(risposta da formulare in relazione alle risultanze del prospetto della Sezione seconda, punto 1.8)*

SI

In particolare

A) Sono state fornite le motivazioni dell'eventuale cancellazione parziale o totale dei residui attivi?

SI

B) I crediti di dubbia o difficile esazione sono stati stralciati dal conto del bilancio, con conseguente cancellazione dai residui attivi ed iscrizione nel conto del patrimonio fra i crediti di dubbia esigibilità? *(risposta da formulare in relazione al prospetto della Sezione seconda, punto 9)*

SI — NO

In caso di risposta negativa:

~~esporre~~ _____ ~~le~~
~~motivazioni~~ _____

~~indicare l'importo dei crediti di dubbia esigibilità conservati nel conto del bilancio e se è stato costituito un vincolo di pari importo sull'avanzo di amministrazione "fondi non vincolati".~~

Crediti di dubbia esigibilità _____
euro _____

Avanzo di amministrazione vincolato all'esigibilità degli stessi _____
euro _____

(risposta da formulare in relazione all'importo indicato nel prospetto della Sezione seconda, punto 1.4)

NOTA: La ricognizione dei residui attivi viene assunta dalla Giunta provinciale entro il 30 aprile dell'esercizio successivo, distinguendo, tra il resto, i crediti esigibili da quelli per i quali sono in corso o sono da intraprendere procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione. La medesima deliberazione individua inoltre i crediti che non sono da riportare tra i residui attivi, in quanto riconosciuti inesigibili a seguito di adozione di atti che ne giustificano la cancellazione dalle scritture contabili, oppure a seguito del venir meno del titolo giuridico. (art. 53 della LP n. 7/1979)

6) In relazione ai residui passivi finanziati dall'indebitamento già perfezionato si precisi:

A) ~~ove siano stati eliminati residui passivi finanziati da indebitamento già perfezionato è stato verificato che l'importo sia confluito nell'avanzo vincolato per investimenti?~~

SI — NO

In caso di risposta negativa, esporre le motivazioni _____

B) ~~esistono residui passivi del titolo II finanziati dall'indebitamento non movimentati da oltre due esercizi per i quali non vi sia stato l'affidamento dei lavori?~~

SI — NO

In caso di risposta affermativa, esporre le motivazioni _____

NOTA: la Provincia non ha in essere alcuna operazione di indebitamento a carico del proprio bilancio. I mutui e i prestiti sottoscritti dalla Provincia sono con onere a carico Stato, pertanto il debito della Provincia è quindi pari a zero.

7) Nel rendiconto vi è corrispondenza tra accertamenti di entrata ed impegni di spesa a destinazione specifica e nei capitoli dei servizi c/terzi?

SI

- 8) È stato verificato il rispetto dell'art. 18 bis della legge provinciale n. 1/2005, come aggiunto dall'art. 35 dall'art. 35 della legge provinciale n. 7/2007 (iniziative volte a ridurre il numero dei componenti degli organi societari, compensi) ?
- 9) E' stato accertato che, nelle società partecipate dalla Provincia, il compenso lordo annuale omnicomprendivo (anche di eventuali compensi aggiuntivi deliberati) attribuito al presidente e ai componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore a quanto previsto art. 1, comma 725 della legge finanziaria 2007, come modificato dall'art. 61, commi 12 e 13 del decreto legge 112/2008 (e dell'eventuale effetto di quanto previsto dall'articolo 61, comma 10, primo periodo, del decreto legge 112/2008)?
- 10) È stato verificato il rispetto dell'art. 1, comma 718 della Legge n. 296/2006 (iniziative volte a eliminare compensi aggiuntivi ed emolumenti) ?

Risposta complessiva ai quesiti 8), 9) e 10):

La verifica del rispetto dell'articolo 18 bis della legge provinciale n. 1/2005 e delle relative disposizioni attuative in materia di numero dei componenti dei consigli di amministrazione e dei relativi compensi per le società controllate direttamente dalla Provincia è effettuato in occasione delle assemblee dei soci nell'ambito delle quali vengono nominati i consigli di amministrazione e stabiliti i relativi compensi. Per quanto riguarda invece le società controllate indirettamente, le direttive, approvate con deliberazione n. 2907 del 3 dicembre 2009, modificata da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 415/2011, prevedono che sul rispetto dei medesimi limiti sono tenute a vigilare le società controllanti.

Per quanto riguarda le altre partecipazioni minoritarie della Provincia (partecipazioni non di controllo) il rispetto dei limiti previsti alle disposizioni nazionali è effettuato in sede di partecipazione all'assemblea dei soci per la nomina del consiglio di amministrazione e determinazione dei relativi compensi

- 11) E' stata data attuazione a quanto richiesto dall'art. 18 del decreto legge 112/2008 (l. 133/2008) relativo alle modalità di reclutamento del personale delle società pubbliche?

Recependo i principi sottesi alle misure individuate dall'articolo 18 del decreto legge 112/2008 in materia di reclutamento del personale delle società pubbliche, a livello provinciale, l'articolo 4 della legge provinciale 4/2009, successivamente sostituito dall'articolo 7 della legge provinciale 19/2009 ha rinviato ad un'apposita deliberazione della Giunta provinciale l'emanazione di direttive per l'adozione, da parte delle società controllate dalla Provincia, di atti organizzativi riguardanti criteri e modalità per il reclutamento di personale dipendente con contratto di lavoro subordinato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

Tali direttive, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2907 del 3 dicembre 2009 e successivamente integrate con deliberazione n. 415 di data 11 marzo 2011, dispongono che le società adottino, o adeguino, nel rispetto di principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, atti organizzativi riguardanti criteri e modalità per il reclutamento del personale con contratto di lavoro subordinato. Le predette direttive, in particolare, prevedono che gli atti organizzativi per il reclutamento di personale dispongano la pubblicazione degli avvisi di selezione con indicazione dei requisiti richiesti su almeno

due quotidiani locali e che, nella procedura di selezione, la valutazione e la verifica dei requisiti venga effettuata da una Commissione o, in alternativa, con il supporto di società di valutazione e ricerca del personale. Inoltre, l'attivazione delle procedure di assunzione di nuove figure a tempo indeterminato è segnalata preventivamente al Dipartimento Organizzazione e personale della Provincia al fine di favorire l'armonizzazione delle politiche in materia di assunzione di personale.

- 12) La Provincia ha avviato procedure per dare esecuzione all'art. 13 decreto legge 223/2006, convertito in legge 248/2006 in materia di società per la produzione di beni e servizi strumentali?

L'art. 13 del Decreto Bersani ha imposto per le società a capitale interamente pubblico o misto cosiddette *strumentali*, il divieto di svolgere prestazione a favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali partecipanti alle stesse, e di partecipare in altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale, con l'eccezione delle società svolgenti attività di intermediazione finanziaria.

La Provincia era già intervenuta, da un lato, sulle norme istitutive delle singole società con la legge finanziaria 2007, e dall'altro con la modifica degli statuti sociali al fine di circoscrivere l'operatività delle società strumentali a favore della Provincia e degli enti partecipanti nel rispetto della predetta norma.

Quanto al divieto di partecipazione in altre società finalizzato al perseguimento dell'obiettivo di evitare alterazioni o distorsione della concorrenza e del mercato, le società della Provincia che si trovavano in tale fattispecie hanno ceduto le partecipazioni ovvero scorporato le attività non consentite. In particolare Informatica Trentina aveva provveduto già nel corso del 2008 e 2009 alla cessione delle partecipazioni in imprese controllate (Trentino Network srl e Dexit srl), collegate (UNI IT srl) e altre imprese (Alpikomm spa).

- 13) La Provincia ha fatto nuovi affidamenti (o rinnovi) di servizi pubblici locali a rilevanza economica a far data del 25 giugno 2008?

SI

Servizio trasporti pubblici:

Anno 2008: Affidamento del servizio di trasporto pubblico extraurbano per il periodo 2009-2013 alla società Trentino trasporti esercizio S.p.A.

I controlli interni si sostanziano nel "controllo analogo" previsto per l'affidamento in house ed esercitato dal Comitato di indirizzo di Trentino trasporti esercizio spa secondo le modalità previste dalla convenzione di governance approvata con deliberazione della GP n. 2703 del 17.10.2008.

Anno 2010: Affidamento del servizio di gestione aeroportuale ed aeronautica in provincia di Trento 2010-2014 alla società Aeroporto G. Caproni S.p.A.

Le forme di controllo interno si sostanziano nell'acquisizione delle relazioni semestrali previste in via generale per le Società provinciali dalla deliberazione n. 2907 del 3.12.2009

- 14) In caso di risposta affermativa alla domanda 13 la Provincia ha rispettato quanto previsto dall'art. 23 bis del decreto legge n. 112/2008 (legge n.133/2008)?

NO

Servizio Trasporti pubblici:

La Provincia ha disposto gli affidamenti a Trentino trasporti esercizio S.p.A. e Aeroporto G. Caproni S.p.A. in applicazione della legge provinciale n. 6/2004. L'articolo 10 prevede infatti che i servizi pubblici d'interesse economico relativi a materie rientranti nella competenza legislativa della Provincia, sono disciplinati dal Capo II proprio della LP n. 6/2004.

- 15) Le riscossioni ed i pagamenti, imputati rispettivamente alle riscossioni e concessioni di crediti, si riferiscono esclusivamente ed in ogni caso a movimenti finanziari con organismi esterni?

SI

- 16) Risulta rispettato il limite di indebitamento previsto dalla normativa provinciale (art. 31 della legge provinciale n. 7/1979 e ss.mm.) ? *(risposta da formulare in relazione alle risultanze del prospetto della Sezione seconda, punto 4)*

SI — NO

NOTA: la Provincia non ha in essere alcuna operazione di indebitamento a carico del proprio bilancio. I mutui e i prestiti sottoscritti dalla Provincia sono con onere a carico Stato, pertanto il debito della Provincia è quindi pari a zero

- 17) È stato rispettato il vincolo in materia di indebitamento di cui all'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione e dell'articolo 74 dello Statuto di autonomia (DPR 670/1972), ricorrendo all'indebitamento solo per finanziare le spese di investimento?

SI — NO

NOTA: la Provincia non ha in essere alcuna operazione di indebitamento a carico del proprio bilancio. I mutui e i prestiti sottoscritti dalla Provincia sono con onere a carico Stato, pertanto il debito della Provincia è quindi pari a zero

- 18) La Provincia ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati? *(risposta da formulare in relazione alle risultanze dei prospetti di cui alla Sezione seconda, punto 4)*

SI

- A) In caso di risposta positiva, i contratti sono stati trasmessi al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro - ai sensi dell'art. 1, comma 737, della legge n. 27/12/2006 n. 296 ?

NO, in quanto sono stati sottoscritti prima del 1 gennaio 2007

NOTA: La Provincia autonoma di Trento ha sottoscritto nel 2006 due contratti finanziari in attuazione della disciplina prevista dall'articolo 31 della legge di contabilità provinciale (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7) e dagli articoli 29 e 31 del Regolamento di contabilità (D.P.P. 29

settembre 2005, n. 18-48/Leg).

I contratti sottoscritti sono collegati ai prestiti obbligazionari emessi da enti e società controllate dalla Provincia (Garda Trentino Fiere S.p.a., Itca, Trentino Trasporti S.p.a. e Università degli Studi di Trento), ai sensi dell'articolo 31 ter delle Legge Provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Legge di contabilità). In entrambi i casi, la Provincia versa annualmente una quota alle proprie controparti e riceve periodicamente le somme che utilizza per ripagare le emissioni obbligazionarie (le operazioni sono infatti assistite da delegazione di pagamento accettata dalla Provincia).

Tali contratti non presentano caratteri di aleatorietà e sono privi di rischio: l'importo dei flussi, pagati e incassati, e le relative date di scambio sono stabiliti contrattualmente al momento della conclusione dell'operazione e non risentono dell'andamento di alcun parametro finanziario. Nella sostanza si configurano come una forma di investimento finanziario per cui la Provincia versa anticipatamente dei flussi finanziari che vengono poi restituiti dall'intermediario controparte sottoforma di un unico flusso finale.

19) E' stato predisposto un conto economico che evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione?

NO

Nota: La Provincia non è attualmente tenuta all'adozione della contabilità economica. A tale proposito si evidenzia che è in corso di approvazione il decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi che prevede che le Regioni e gli enti locali affianchino ai fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale sulla base degli esiti di una sperimentazione di durata di due anni effettuata a decorrere dal 2012. La disciplina contenuta in tale decreto rappresenta principi per la Provincia.

20) Per la realizzazione di opere pubbliche la Provincia autonoma di Trento, nel corso del 2010, ha utilizzato lo strumento del leasing immobiliare in costruendo?

NO

21) La Provincia autonoma di Trento ha fatto operazioni di "project financing"?

NO

~~A) Nel caso di risposta positiva, queste operazioni hanno comportato erogazioni, a qualsiasi titolo, da parte della Provincia autonoma di Trento?~~

~~**SI IN CONTO ESERCIZIO** / **SI IN CONTO CAPITALE** / **NO**~~

22) La spesa per il personale impegnata nel 2010 è stata ridotta, rispetto agli importi impegnati nell'esercizio 2009, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 296 /2006, come integrato dall'art. 76, comma 1 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge 133/2008?

~~**SI**~~ ~~————~~ ~~**NO**~~

Le disposizioni richiamate nel quesito, trattandosi di specifica misura di contenimento, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto non trovano applicazione nei confronti della Provincia autonoma di Trento. La Provincia, ai sensi dello Statuto, concorre agli obiettivi di finanza pubblica concordando gli obblighi nell'ambito del patto di stabilità definito di intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze.

- 23) Il conto generale del patrimonio rappresenta compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ai sensi dell'art. 73 della legge provinciale n. 7/1979? (risposta da formulare in relazione alle risultanze del prospetto della Sezione seconda, punto 9)

SI

In particolare:

- A) La Provincia autonoma di Trento è dotata di un inventario aggiornato alla chiusura dell'esercizio sullo stato di effettiva consistenza del patrimonio?

SI per i beni mobili e per i beni immobili (articoli 44-45-46 e 47 della LP n. 23/1990)

~~In caso di risposta negativa, precisare l'anno dell'ultimo aggiornamento effettuato ed i motivi del mancato adempimento:~~

NOTA: nel conto generale del patrimonio viene data evidenza inoltre dell'elenco delle azioni, delle quote di partecipazione e dei fondi di dotazione della Provincia nonché delle relative variazioni intervenute nel corso dell'esercizio così come previsto dall'articolo 73 della legge provinciale 7/1979.

- 24) *L'incremento o decremento del patrimonio netto coincide con il risultato economico d'esercizio?* (risposta da formulare in relazione alle risultanze del prospetto di cui alla Sezione seconda, punto 9)

SI — NO

Nota: La Provincia non è attualmente tenuta all'adozione della contabilità economica. A tale proposito si evidenzia che è in corso di approvazione il decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi che prevede che le Regioni e gli enti locali affianchino ai fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale sulla base degli esiti di una sperimentazione di durata di due anni effettuata a decorrere dal 2012. La disciplina contenuta in tale decreto rappresenta principi per la Provincia.

- 25) Sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio 2010? (risposta da formulare in relazione al punto 1.9)

NO

26) Esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31.12.2010? *(risposta da formulare in relazione al punto 1.9)*

NO

~~A) In caso di risposta affermativa sono stati individuati i mezzi di finanziamento?~~

~~SI — NO~~

~~In caso di risposta affermativa, precisare quali:~~

B) In caso di risposta negativa, l'inesistenza di debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2010 risulta dal rilascio delle relative attestazioni da parte dei responsabili dei servizi?

SI

SEZIONE SECONDA: approfondimenti

1. Risultato della gestione finanziaria

1.1 Risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza dell'anno 2010 e dei due anni precedenti presenta i seguenti risultati:

	2008	2009	2010
Accertamenti di competenza	5.442.317.728,77	5.545.935.313,10	5.717.094.958,26
Impegni di competenza	5.441.310.844,49	5.672.302.243,27	5.783.152.257,59
Differenza	1.006.884,28	- 126.366.930,17	- 66.057.299,33

NOTA: l'articolo 15 della legge di contabilità provinciale LP 7/1979 prevede che nel bilancio annuale e nel corso della gestione sia raggiunto l'equilibrio di competenza (impegni + disavanzo di consuntivo = accertamenti + avanzo di consuntivo); l'eventuale risultato di gestione di competenza negativo, viene ampiamente coperto dall'avanzo di amministrazione (vedi punto 1.4). L'avanzo di amministrazione concorre infatti alla formazione del volume delle risorse del bilancio di previsione, garantendo appunto l'equilibrio di cui all'art. 15, anche se durante l'esercizio non viene accertato.

A tal proposito si segnala che il disavanzo di gestione nell'anno 2010 è comunque calato rispetto al disavanzo registrato nell'anno 2009, grazie ad una aumentata capacità di accertamento delle entrate rispetto al 2009, in parte però mitigata dal raggiungimento, nel 2010, di un livello di impegno (circa il 98%) particolarmente elevato (dovuto principalmente al trasferimento da parte dello Stato alla Provincia di nuove competenze per circa 100 milioni di euro).

1.2 Equilibri della gestione di competenza

Gli equilibri (di parte corrente e di parte capitale) della gestione di competenza nel conto del bilancio 2010 e nei due anni precedenti sono i seguenti:

	2008	2009	2010
Equilibrio di parte corrente			
Entrate titolo I	3.818.983.265,83	3.923.534.357,80	4.247.651.477,41
Entrate titolo II	96.987.437,69	105.879.956,70	70.146.266,40
Entrate titolo III	87.867.800,07	50.827.090,35	73.612.014,30
(A) Totale titoli (I+II+III)	4.003.838.503,59	4.080.241.404,85	4.391.409.758,11
(B) Spese titolo I	2.616.294.390,76	2.728.583.374,73	2.864.957.609,78
(C) Rimborso prestiti parte del titolo III*	4.403.285,59	4.589.680,59	4.751.930,68
(D) Differenza di parte corrente (A-B-C)	1.383.140.827,24	1.347.068.349,53	1.521.700.217,65
(E) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (eventuale)			
(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:			
- contributi per permessi di costruire			
- plusvalenze da alienazioni di beni patrimoniali			
- altre entrate (specificare)			
.....			
.....			
(G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:			
- proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada			
- altre entrate (specificare)			
.....			
.....			
(H) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale			
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F+G+H)	1.383.140.827,24	1.347.068.349,53	1.521.700.217,65

* (Il dato da riportare è quello del Titolo III depurato del "rimborso per anticipazione di cassa" e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell'avanzo di amministrazione)

	2008	2009	2010
Equilibrio di parte capitale			
Entrate titoli IV	161.070.618,56	147.320.314,23	172.380.422,50
Entrate titoli V **	0,00	0,00	0,00
(M) Totale Titoli (IV + V)	161.070.618,56	147.320.314,23	172.380.422,50
(N) Spese di titolo II	1.543.204.561,52	1.620.755.583,93	1.760.137.939,48
(G) Entrate correnti destinate a spese di investimenti			
(Q) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale (eventuale)			
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (M-N+Q-F+G-H)	-1.382.133.942,96	-1.473.435.269,70	-1.587.757.516,98

** categorie 2,3 e 4

1.3 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Indicare esclusivamente la parte di entrate o di spese, che hanno avuto nell'esercizio 2010 carattere di eccezionalità e/o non ripetitività:

Entrate	
Tipologia	Accertamenti
Recupero evasione tributaria	/
Entrate per eventi calamitosi	/
Canoni concessori pluriennali	/
Plusvalenza da alienazione	/
Altre*	/
Totale	

Spese	
Tipologia	Impegni
Consultazioni elettorali	1.753.039,00
Ripiano disavanzo aziende riferiti ad anni pregressi	/
Oneri straordinari della gestione corrente	/
Spese per eventi calamitosi	/
Sentenze esecutive ed atti equiparati	157.191,40
Altre *	/
Totale	1.910.230,40

* Inserire il dato finanziario aggregato. Specificare nella tabella sottostante le tipologie, indicando i relativi importi.

Altre Entrate	
Tipologie	Importi

Altre Spese	
Tipologie	Importi

1.4 Risultato d'amministrazione

1.4.1 Il risultato d'amministrazione dell'ultimo triennio è il seguente:

	2008	2009	2010
Risultato di amministrazione (+/-)	+ 603.352.459,34	+ 596.267.801,04	+ 578.279.679,38
di cui :			
Vincolato	7.223.236,61	0	0
Per investimenti			
Per fondo ammortamento (*)			
Non vincolato (+/-)	596.129.222,73	+ 596.267.801,04	+ 578.279.679,38

(*) **Nota:** La Provincia non è attualmente tenuta all'adozione della contabilità economica. A tale proposito si evidenzia che è in corso di approvazione il decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi che prevede che le Regioni e gli enti locali affianchino ai fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale sulla base degli esiti di una sperimentazione di durata di due anni effettuata a decorrere dal 2012. La disciplina contenuta in tale decreto rappresenta principi per la Provincia.

1.4.2 Nel caso di disavanzo, indicare le modalità di ripianamento:

1.4.3 Nel caso in cui nel bilancio 2010 sia stato utilizzato avanzo di amministrazione, si precisi se risulta la presenza tra i residui attivi dei titoli I e III, di crediti risalenti ad annualità antecedenti il 2006 o di crediti di dubbia esigibilità di tale entità tale da assorbire l'avanzo disponibile applicato al bilancio 2011

NO

1.4.4 Nel caso di utilizzo di avanzo nell'esercizio 2010, si indica come è stato ripartito:

SPESA CORRENTE		SPESA IN CONTO CAPITALE	
Avanzo vincolato utilizzato per la spesa corrente		Avanzo vincolato utilizzato per la spesa in conto capitale	
Avanzo disponibile utilizzato per la spesa corrente		Avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte capitale	
Avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente		Avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di altre spese in conto capitale	
Avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di altre spese correnti non ripetitive		Avanzo vincolato utilizzato per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento	
Avanzo disponibile utilizzato per l'estinzione anticipata di prestiti			
Totale avanzo di amministrazione utilizzato per la spesa corrente o al rimborso della quota capitale di mutui o prestiti		Totale avanzo di amministrazione utilizzato per la spesa in conto capitale	

NOTA: L'avanzo di amministrazione 2009, applicato al 2010 non presentava quote vincolate. L'avanzo di amministrazione viene complessivamente utilizzato per finanziare il totale delle spese (principio di unità del bilancio). In relazione al livello di avanzo economico si può peraltro affermare che l'avanzo di amministrazione è utilizzato per spese in conto capitale.

1.5 Risultato di cassa

1.5.1 Il fondo di cassa al 31 dicembre 2010, risultante dal conto del Tesoriere, corrisponde/non corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della Provincia.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 (da conto del Tesoriere)	60.497.720,26
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 (da scritture contabili)	60.497.720,26

Indicare le ragioni e gli importi della discordanza:

1.5.2 La Provincia autonoma di Trento ha fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria?

SI

Se sì, per quanti giorni? 12

A) Lo scoperto per dette anticipazioni a chiusura d'esercizio, pari ad euro 63.963.937,30, rientra nei limiti previsti dalla normativa (determinati in euro 1.258.659.500,00).

B) In caso di risposta affermativa alla domanda n. 1.5.2, si precisi se l'amministrazione nel corso dell'esercizio 2010 e fino alla data di compilazione del presente questionario, abbia fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria

SI

C) In caso di risposta affermativa al precedente punto B), indicare:
numero dei giorni **12**
importo massimo **euro 63.963.937,30**

NOTA: la Provincia ha in essere una convenzione di Tesoreria con l'Associazione temporanea di imprese costituita da Unicredit Banca Spa, Cassa centrale Banca – Credito cooperativo del nord Est spa, Banca popolare di Verona S. Gimignano e S. Prospero Spa, per la quale, grazie alle particolari condizioni favorevoli, nel corso del 2010 il tasso sulle anticipazioni di cassa della Provincia [tasso d'interesse, espresso a 3 (tre) cifre decimali, inferiore di 1,120 (unovirgolacentoveventi) punti percentuali rispetto alla media mensile dell'Euribor 3 (tre) mesi (365 giorni), determinato all'inizio di ciascun mese, sulla base del mese precedente] è stato costantemente pari a zero. **Ne consegue che l'anticipazione di cassa nell'anno 2010 non ha comportato oneri a carico della Provincia.**

1.5.3 Risultano utilizzati per cassa al 31 dicembre 2010 fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente?

SI — NO

Se sì, per un ammontare di euro _____

NOTA: la normativa che sottende al presente quesito (art. 195 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) non si applica alla Provincia

1.6. Utilizzo plusvalenze

Sono state utilizzate entrate da plusvalenze da alienazioni di beni per l'importo di euro su un totale di euro , accertate al titolo IV, per il finanziamento del rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento mutui come consentito dall'art. 1, comma 66 della legge 311/2004 e per l'importo di euro per finanziare spese non permanenti come consentito dall'art. 3, comma 28, della legge n. 350 del 24/12/2003.

NOTA: la Provincia non ha contabilizzato plusvalenze